

CRISI D'IMPRESA

Le novità in materia di concordato preventivo

di **Francesca Dal Porto**



Master di specializzazione
**IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA QUALE OPPORTUNITÀ DI
MIGLIORAMENTO PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE E
DI CRESCITA PROFESSIONALE PER IL CONSULENTE DELL'IMPRENDITORE**
[Scopri di più >](#)

Il [D.Lgs. 83/2022](#), pubblicato in G.U. (serie generale n. 152 del 01.07.2022) è intervenuto apportando svariate modifiche alla **disciplina del concordato preventivo** nell'ambito del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza entrato in vigore il **15 luglio scorso**.

In particolare, oltre alle novità in materia di **finalità del concordato e di modalità di soddisfazione dei creditori nei vari tipi di concordato**, il **D.Lgs. 83/2022** è intervenuto anche nella materia dei **contratti pendenti nei concordati in continuità aziendale**, con l'inserimento del nuovo [articolo 94 bis](#) all'interno del codice della crisi di cui al D.Lgs. 14/2019.

La nuova disposizione introduce una norma speciale prevedendo che **i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione**, nè possono **anticiparne la scadenza** o modificarli a danno dell'imprenditore, solo per il fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'[articolo 47 CCII](#) e della concessione delle misure protettive o cautelari. È espressamente prevista l'**inefficacia di eventuali patti contrari**.

Il **comma 2** del nuovo [articolo 94 bis](#) stabilisce altresì che **i creditori che siano in qualche modo interessati dalle misure protettive** concesse ai sensi dell'[articolo 54, comma 2](#), **non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione** o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale.

Devono considerarsi **essenziali i contratti** necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.

Il D.Lgs. 83/2022 ha rivisto l'[articolo 109 D.Lgs. 14/2019](#), relativo alla **maggioranza per**

l'approvazione del concordato, in particolare prevedendo una **disciplina *ad hoc* nel caso del concordato in continuità aziendale**.

Il primo comma dell'[articolo 109](#), nella nuova formulazione, prevede infatti che, salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale dal comma 5, **la regola generale è che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto**.

Tuttavia, nel caso in cui un unico creditore sia **titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto**, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui sopra, abbia riportato la **maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto**.

Nel caso in cui siano previste **diverse classi di creditori**, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel **maggior numero di classi**.

Il comma 2 dell'articolo 109 ribadisce che quando **sono poste al voto più proposte di concordato**, si considera approvata la proposta che ha conseguito la **maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto**; in caso di **parità**, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima.

I commi 3 e 4 dell'[articolo 109](#) disciplinano **la possibilità di voto per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca**: in questi casi, ancorché la garanzia sia contestata, se la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, **non è ammesso il diritto al voto**, a meno che il creditore non **rinunci in tutto od in parte al diritto di prelazione**.

È precisato che, qualora i **creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione**, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha inoltre **effetto ai soli fini del concordato**.

Nel caso in cui la proposta di concordato preveda la **soddisfazione non integrale dei creditori muniti di un diritto di prelazione**, gli stessi sono equiparati ai **chirografari** per la parte residua del credito e per la stessa avranno **diritto di voto**.

Il nuovo [comma 5](#) dell'articolo 109 stabilisce invece che **la proposta di concordato in continuità aziendale è approvata se tutte le classi votano a favore** (si ricorda che è obbligatoria la formazione delle stesse).

In ciascuna classe, inoltre, **la proposta è approvata se:**

- è raggiunta la **maggioranza dei crediti ammessi al voto**,
- **oppure**, in mancanza, se hanno **votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti**, purché **abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti** della medesima classe.

È inoltre stabilito che i **creditori muniti di diritto di prelazione non votino** a condizione che ne **sia prevista la soddisfazione in denaro**, integralmente, **entro centottanta giorni dall'omologazione**, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'[articolo 2751-bis, n. 1, cod. civ.](#) (crediti per retribuzioni dei prestatori di lavoro subordinato) **il termine è ridotto a trenta giorni.**

Nel caso in cui **non ricorrano le condizioni di cui sopra**, i **creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.**